

LA SHARIA ISLAMICA TRA PENE CORPORALI, CAPITALI E DETENTIVE: IL CASO DEL CARCERE FEMMINILE DI OMDURMAN

Igiea Lanza di Scalea

Nel quadro delle iniziative di avvicinamento e di supporto alla popolazione vulnerabile sudanese con particolare riferimento al mondo carcerario femminile, le Istituzioni Italiane in loco hanno organizzato un “Cooking Lab.”, rientrante nelle attività formative/professionali di cui agli Artt. 8. 3 e 30 L. Penitenziaria Sudanese.

Ciò che più colpisce, non appena varcata la soglia del carcere di Omdurman, è l’ambiente “peculiarmente” familiare. La struttura invece, calata nella realtà di un paese bisognoso qual è il Sudan, appare “vetusta”, benché di non facile descrizione, essendo assolutamente imparagonabile all’evoluto modello occidentale. Ci vuole fantasia. Trattasi di uno spazio organizzato sulla scia di un villaggio, come tanti ve ne sono, comprensivo di casette a capanna, casette in muratura, ognuna adibita ad una particolare attività.

La pavimentazione degli spazi esterni è sterrata come sterrati sono i villaggi e la maggior parte delle strade urbane ed extra urbane locali. Vi sono materassi per terra per il riposo quotidiano, pentoloni per la cottura del cibo personale, area giochi per i bambini (all’epoca fatiscante), e via scorrendo. Circa un migliaio di donne, detenute per diversi reati con una discreta percentuale di condanne per traffico di alcol e stupefacenti.

Se si vuole anche solo lontanamente immaginare il contesto architettonico e paesaggistico di questa realtà, bisogna avere chiaramente in mente l’Africa Sahariana.

Qui non vi sono chiavi né cancelli automatizzati. Idealisticamente parlando, risponde più alle fattezze del “regime aperto”, sempre e solo con riferimento alle sezioni comuni. Dopo questo sforzo immaginifico, si può tentare di dipingere la realtà muraria/ambientale delle carceri sudanesi. Almeno del penitenziario femminile di Omdurman, città gemella di Khartoum, sulla riva occidentale del Nilo. La Direzione militare, al femminile, ruota secondo cadenze biennali.

La prima visita, necessaria al fine di prendere visione degli spazi utili al cooking Lab., è stata veloce ma intensa. Non manca nulla nel carcere di Omdurman. A turno le associazioni benefiche locali portano qualche ammodernamento. Di recente hanno ripristinato le cucine. Vi sono la Moschea, la Chiesa, il Pronto Soccorso, le sale per le attività ricreative. La stanza attrezzata per il corso di computer, quella per per l’handcraft (le lavorazioni artigianali), la cucina per la produzione di pani e quant’altro utile alla vendita, il beauty saloon con detenute estetiste ivi lavoranti, e altri spazi ancora. Le detenute cantano, recitano il Corano, pregano, studiano, cucinano a turno, lavorano. Alcune piangono e si trascinano, altre ridono e scherzano.

A ben vedere, una volta contestualizzata la struttura nella realtà di appartenenza, se non fosse per il modello punitivo in uso, sarebbe un carcere “normale”, se di normalità si può parlare scorrendo di siffatte realtà.

L’ordinamento penitenziario riflette il modello occidentale, salve le dovute modifiche relative alla particolare ripartizione dei reati secondo la Sharia ed alla conseguente applicazione delle pene corporali o capitali. Il Sudan applica la legge Islamica dal 1983. Il termine “Sharia”, che significa letteralmente “sentiero” o la “via verso il luogo di abbeveraggio”, appare nel Corano una sola volta “*Allora ti abbiamo posto sul **chiaro sentiero**¹ dell’ordine; seguilo e non seguire i capricci di quelli che non sanno*” (45:18).

La giustapposizione terminologica tra “sentiero” e “capricci” esprime esattamente l’intento di “salvezza e guida” portato dalla religione Islamica al popolo di Maometto, attraverso la rivelazione del Corano. L’origine divina rende questo sistema immodificabile (Corano, 10:15)².

¹ In inglese viene tradotto “clear path”, in arabo “Sharia” (Corano, 45:18).

² Lanza di Scalea I., Box Shari’a, in Lobasso F., Lanza di Scalea I., Tonioli V., Caon F., *Tra lingue e culture. La comunicazione interculturale fra Italiani e Sudanesi*, Ca’Foscari edizioni, Venezia, 2018, pg.54.

Trova la sua prima fonte nel Corano, seguito dalla tradizione e dai detti del Profeta (Sunna / hadith). Per quanto concerne l'organizzazione dei reati e conseguentemente, la disciplina penale e procedurale, la legge Islamica è unica al mondo. In primo luogo vi sono gli *Hudud Allah*, sei reati insindacabili poiché rinvenibili nel Corano le cui pene sono severissime ed indiscutibili, per quanto il necessario apparato probatorio li renda difficilmente attribuibili e come tali, spesso soggetti ad una depenalizzazione. Tra gli *Hudud* figurano l'apostasia (*Riddah*), la fornicazione e l'adulterio (*Zina*), la falsa accusa di fornicazione e di adulterio (*Qadf*), il furto (*Sariqa*), il saccheggio a mano armata (*Hiraba*) e il bere alcolici (*Shurb al Khamr*). Questi sei reati proteggono valori di primissima necessità legati al benessere e alla pacifica coesistenza della *Ummah* Islamica nel complesso³. Sono crimini le cui pene esercitano un forte deterrente, volto al mantenimento della compattezza religiosa (apostasia), familiare (adulterio/fornicazione), la tutela dell'onore (falsa accusa di adulterio e fornicazione), del patrimonio (furto), della pace e del benessere generale (saccheggio a mano armata).

Il consumo di Alcol, che da un punto di vista occidentale potrebbe risultare meno "nocivo" per la collettività, la cui pena nella fattispecie non è prevista dal Corano bensì stabilita dalla Sunna del Profeta, ha tuttavia, un risvolto interessante. Le scienze criminologiche occidentali considerano il consumo di alcol un "fattore potenzialmente criminoimpellente", idoneo a slatentizzare l'impulso delittuoso. Mentre a piccole quantità, si è soliti ritenere che l'alcol possa dare gioia e facilitare la socializzazione, aumentando le dosi, sono più evidenti, da un punto di vista clinico e comportamentale, gli effetti negativi. Nella fattispecie, uno stato di forte intossicazione può portare (ad esempio) paranoia, delirio, violenza e totale distacco psicologico dalla realtà. Così, per la Sharia, osservata secondo un'ottica criminologica, lo stato di obnubilamento prodotto dalle sostanze alcoliche, agendo a livello neurale e comportamentale, può indurre l'abbandono della retta via (i credenti mentono, dimenticano gli orari della preghiera, commettono reati vari, eccetera).

"Chiedono del vino e del gioco d'azzardo, rispondi "in questa cose c'è un grande peccato e qualche beneficio per l'umanità, ma il peccato è maggiore rispetto ai benefici" (Corano, 2:219). Inoltre, sempre il Corano invita i credenti a non avvicinarsi alla preghiera in stato di ubriachezza, definita "stato di impurità rituale" (Corano, 4:43). Più volte la Sunna riferisce la consuetudine del Profeta Maometto di interrogare il reo chiedendo se fosse "pazzo" o "ubriaco", domande essenziali al fine di accertare lo stato di salute mentale (*mens rea*), per eliminare il dubbio secondo cui il soggetto agisse sotto "influenze esterne" alla mera razionalità.

La questione dell'alcol verrà trattata in modo diverso dalle quattro maggiori scuole di pensiero giuridico Islamico. Sebbene bere alcolici sia un crimine *hudud*, dall'analisi del *fiqh*, della giurisprudenza Islamica ne consegue che, lo stato di intossicazione risultante dall'alcol fosse considerato ostacolo alla comprensione dei fatti e specialmente, della conseguente punizione. Secondo Abu Hanifa, fondatore della scuola Hanafita (m. 767 d.C.), non si deve impartire la punizione fin quando si odora nel colpevole il profumo del vino, e la pena deve essere eseguita quando il soggetto si sia disintossicato dagli effetti negativi delle sostanze proibite⁴. Ciò significa che, ragionando su quanto affermato da Abu Hanifa, l'intossicazione da alcool impedisce la comprensione dei fatti, della punizione, elimina l'effetto deterrente e, pertanto, secondo la sua interpretazione giuridica, la punizione (per essere efficace) deve essere eseguita solo dopo che gli effetti della sostanza intossicante siano esauriti.

Seguono i reati di sangue, "*qisas*", anch'essi rinvenibili nel Corano (2:178; 5:45), la cui modalità punitiva ripropone il modello della *lex talionis* per quanto, in questi casi, la vittima e/o i suoi eredi rivestano un ruolo fondamentale nell'andamento penalistico della vicenda coinvolgente il reo. Prendendo ad esempio i reati di sangue volontari, spetterà alla vittima decidere, in via esclusiva, quale trattamento infliggere al responsabile potendo optare per la "*retaliation in kind*", ovvero "una vita per

³ La teoria del "*Maslaha*". Concetto Islamico comprendente tre distinte categorie di necessità, tutelate dall'apparato penale, dalla specifica ripartizione dei reati e dalle pene. 1. necessità interamente essenziali (*Hudud*), 2. necessità essenziali (*qisas*), 3. necessità ausiliarie (*tazeer*).

⁴ Al Baghdadi, "*The Mukhtasar Al Quduri. A manual of Islamic Law according to the Hanafi School*", Ta-Ha Publishers Ltd., London, 2010, pg. 547.

una vita, un occhio per un occhio”⁵ (uccidi mio fratello, chiedo la pena di morte), per la compensazione economica (uccidi mio fratello, chiedo “il prezzo del sangue”) o infine, per il perdono. Fondamentale per l’Islam il superamento dell’indiscriminata vendetta personale (in uso preislamico) correlata al senso soddisfattorio delle vittime, raggiunto attraverso la centralità che queste assumono nella vicenda penale.

Infine vi sono i *Tazeer* che, quale categoria residua, diritto vivo, assorbono i rimanenti reati inglobando finanche tutte le nuove tipologie delittuose emergenti, ad esempio, dall’evoluzione sociale ed economica. Il terrorismo come i *cyber crimes* ad esempio, ricadono nella categoria dei *tazeer*.

Un sistema diverso, antico, apparentemente immodificabile nelle strutture portanti, ciò nondimeno, se contestualizzato e razionalizzato alle necessità dei tempi in cui emerse l’Islam, comprensibile. Il punto è che le società si sono evolute ma il diritto è rimasto pressoché immodificato, per quanto taluni paesi Shariatici mostrino una certa “apertura” nel limitare il più possibile talune pene corporali (ad esempio il taglio della mano o il cross cutting) o le stesse pene capitali⁶.

In astratto, il modello punitivo afferente alla Sharia Islamica è primariamente corporale, ad esempio la pena per l’alcool in Sudan prevede quaranta frustate, la fornicazione cento, la falsa accusa di *zina* ottanta, e via discorrendo. La pena corporale riflette la doppia necessità deterrente, speciale per il reo e generale per la società. La frusta è di pelle di ippopotamo. La durezza del colpo, nel provocare dolore, è affine all’emenda del reo. Ad eccezione degli *Hudud Allah*, la pena della frusta non deve essere imposta su quanti abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e sui malati, la cui condizioni fisiche ne potrebbero risultare ulteriormente danneggiate⁷. Si affianca, penalisticamente parlando, il taglio della mano per il furto (in disuso: con specifico riferimento al Sudan) quando risulti libero da “*shubbah*” (paragonabile al dubbio), conforme alle precise caratteristiche elencate (ad esempio, avvenuto in un luogo protetto, chiuso a chiave (*Hirz*), un valore che superi un determinato ammontare (*Nisab*), inoltre in assenza di particolari circostanze attenuanti atte a depenalizzare il reato in *Tazeer*

⁵ Corano, 5:45.

⁶ Si ricordi a tal riguardo la vicenda di Noura Hussein, la sposa forzata minore che era stata prescelta dal futuro marito già quando frequentava appena l’8th grade. Promessa in matrimonio a fine anno scolastico, la cui cerimonia religiosa si è svolta dopo che avesse superato l’esame della scuola secondaria, con permesso di ultimare gli studi, ufficialmente venne “consegnata” in sposa non appena diplomata. Noura, ha sempre rifiutato il matrimonio desiderando studiare. Voleva laurearsi in legge e diventare Giudice. Una volta giunta nell’appartamento affittato per la luna di miele, la stessa riferisce di essersi chiusa a chiave in una delle stanze e di essere rimasta totalmente digiuna e vestita per la durata di tre giorni. Nel corso della terza giornata il marito avrebbe tentato un avvicinamento, chiedendo alla sposa di aprire la porta che, altrimenti avrebbe forzato lui stesso. Durante la notte, Noura tenta di fuggire dall’abitazione, trovando la porta principale chiusa a chiave. Il nono giorno, la coppia è stata raggiunta dai familiari del marito, uno zio e due cugini che, forzandola ed immobilizzandola braccia e gambe, hanno permesso che avvenisse lo stupro ad opera del marito. “*Quando hanno lasciato la stanza, io sanguinavo... la notte ho dormito nuda*”, riferisce Noura Hussein (sotto altra voce) alla CNN in “*Noura in her own words*”. Il giorno a seguire, l’uomo ha tentato di violentarla ulteriormente. Noura ha trovato il coltello che il marito teneva sotto al cuscino e, nell’atto di difendersi, a seguito di una colluttazione, lo ferisce. La giovane donna racconta di essere scappata dai suoi parenti con ancora il coltello insanguinato tra le mani, per essere successivamente consegnata alla polizia per mano della sua stessa famiglia. L’uomo morirà a seguito delle ferite riportate. Noura Hussein è stata processata per omicidio premeditato (*reato qisas*). Il 10 maggio 2018, su richiesta degli eredi della vittima, è stata condannata alla pena di morte, mentre in appello, nel giugno 2018 il reato è stato depenalizzato da intenzionale a semi-intenzionale (eccesso di legittima difesa), con l’aggiunta di qualche scriminante. Secondo la Sharia Islamica, nel caso in cui il *qisas* perda l’elemento della volontarietà, decade il diritto delle vittime e/o degli eredi di chiedere la “*retaliation in kind*” e, nel caso di specie, tocca alla Corte giudicare. Nella fattispecie dell’omicidio non intenzionale la pena non deve superare i sette anni di imprigionamento, senza pregiudizio per la *diya*, la compensazione economica (Sect. 131, Sudanese C.L.A. 1991). Nel caso in esame, la pena capitale è stata commutata in 5 anni di imprigionamento e ad pagamento di 337.000 Lire Sudanesi (ad oggi in base al cambio attuale ammontanti a euro 6.127,00).

⁷ Sect. 35, Sudanese C.L.A. 1991.

(Sect. 172, Sudanese C.A.1992), il “*cross cutting*” (taglio della mano destra e del piede sinistro) in altre particolari specifiche circostanze, ad esempio nel caso dell’*Hadd Hiraba* (in disuso, sempre in riferimento al Sudan)⁸.

Tra le pene capitali, prevale l’impiccagione. È finanche prevista la lapidazione degli adulteri (in disuso con riferimento al Sudan)⁹, la crocefissione *post mortem* ad esempio dei saccheggiatori (per la durata di tre giorni al fine di esercitare potere deterrente sulla società: in disuso), altre modalità “*retributive eseguite nella medesima modalità in cui il reo ha causato la morte*” (Sect. 27, Sudanese C.A. 1991)¹⁰. Esistente ancora ad oggi l’esilio, mentre è assolutamente diffusa la pena carceraria. Senza dubbio la modalità punitiva più in uso locale¹¹. L’ergastolo ha una durata massima di venti anni¹². L’imprigionamento esclude i minori di anni diciotto e gli ultrasessantenni¹³. La realtà penitenziaria, espressa per via della legge che ne regola l’organizzazione, risulta esattamente a metà tra “antichità” e “modernità”. L’ “antichità” è data dalla modalità esecutiva delle sentenze corporali e/o capitali, dall’esempio delle “gambe incatenate” in uso nelle traduzioni o nei regimi A.S. (si ricordi il caso internazionale di Mariam Yehya Ibrahim), atta a sostituire il più moderno braccialetto elettronico o le semplici manette, mentre la modernità risiede nella riproduzione fedele della più moderne delle leggi, comprensive della difesa dei diritti dei detenuti, dalle attività rieducative, religiose, culturali, ricreative e sportive, dal diritto agli incontri con i familiari, il diritto alla salute, al lavoro, al mantenimento della prole fino al secondo anno di età, e via discorrendo.

Concludendo questa breve panoramica sulla realtà penale e penitenziaria Sudanese, e andando nel merito della legge 1418 “*Shedule of regulating the work of prisons and the treatment of prisoners*” (1998), trattasi di un corpo di 23 capitoli per 79 articoli, così ripartiti:

⁸ L’amputazione dovrebbe essere eseguita da uno staff medico specializzato ed a seguire, il detenuto deve essere trasferito nel più vicino ospedale per ricevere assistenza medica, Capitolo 19, art. 51, 14-15, Ordinamento Penitenziario Sudanese.

⁹ La pena della lapidazione non è prevista direttamente dal Corano (24:1), che anzi, unifica sotto la stessa voce “*zina*” adulteri e fornicatori. Si parla dell’esistenza di uno “*stoning verse*”, successivamente abrogato quantunque ripristinato dalla Tradizione del Profeta Maometto (Sunna). Inoltre, si consideri la rigidità dell’apparato probatorio richiedente quattro testimoni oculari (dell’atto della penetrazione), in assenza di testimoni, si necessita la confessione ripetuta quattro volte distinte, seguita dall’invocazione di Allah che possa maledire lo spergiuratore. La confessione può essere invalidata dalla donna con la medesima procedura (Corano, 24:6-7-8-9). Se i testimoni oculari (anche uno solo) ritrattano la testimonianza dopo l’emanazione della sentenza e prima dell’esecuzione della pena, questi saranno puniti per il reato di *Qadf*, mentre il condannato verrà rilasciato. In Sudan, secondo diverse fonti, sembrerebbe che l’ultima lapidazione sia stata eseguita nel 1986, pochi anni dopo l’entrata in vigore della Legge Islamica stessa.

¹⁰ Il Death penalty Database del Cornell Law School, Cornell center on the death penalty worldwide, aggiornato al 21 novembre 2018, riporta le ultime due esecuzioni al 2016 (Amnesty International, Death sentences and executions in 2016, ACT 50/5740/2017, Apr. 11, 2017.

¹¹ È importante annotare come la Sharia sia da considerare una sorta di grande ombrello atto a coprire tutti i paesi Islamici che però, pur applicando la medesima Legge Divinamente ispirata, possono, in realtà, divergere nella considerazione dei crimini e delle pene. È a tal fine fondamentale ricordare come le Quattro Scuole di Pensiero Islamico, pur rivestendo lo stesso peso giuridico poiché accreditanti all’unisono quali fonti primarie il Corano e la Sunna, si differenzino in realtà, nella considerazione delle fonti secondarie, nonché nell’individuazione e nella conseguente trattazione di taluni reati. Questo passaggio è fondamentale per comprendere la diversità mondiale del panorama Shariatico, composto da paesi che riconoscono ed applicano l’indirizzo giuridico appartenente ad una o più (delle quattro) Maggiori Scuole di Pensiero. La differenza che intercorre tra Abu Hanifa, il fondatore della scuola Hanafita (la prima *Madhab*) ed Ibn Hanbal (il fondatore della scuola Hanbalita, ultima delle quattro), è immensa. Per questo ed altri motivi, non si può equiparare l’Arabia Saudita al Sudan o il Sudan all’Iran per il solo fatto che siano paesi applicanti la Sharia, come del resto, non è inusuale che lo stesso reato venga trattato in modi dissimili da due realtà distinte e/o, ad esempio, che un’azione “*tollerata*” in un paese, risulti incriminata in un altro.

¹² Sect. 33, Sudanese C.A. 1991.

¹³ Ad eccezione dell’*Had Hiraba*, Sect. 33, 3-4, Sudanese C.L.A. 1991.

Capitolo 1 – 2: informazioni generali, ripartizione dei penitenziari e giurisdizione

Capitolo 3: Diritti e doveri delle polizie

Capitolo 4: Servizio sociale e di assistenza psicologica

Capitolo 5: Salute

Capitolo 6-7: Ispezione dei detenuti, depositi e misure di sicurezza in carcere

Capitolo 8: Trattamenti speciali (ad esempio donne in gravidanza)

Capitolo 9: Visite e corrispondenza

Capitolo 10: Trasferimento e trasporto dei detenuti

Capitolo 11: Educazione dei detenuti, librerie, sport ed intrattenimento, religione

Capitolo 12: Comportamenti vietati e sanzioni

Dove l'art. 36.4 recita: “le sanzioni fisiche sono inflitte sugli uomini con una frusta, sui minori con un bastone” e a seguire il 36.5: “nessuna sanzione fisica deve essere imposta senza una autorizzazione del dottore che assicuri il buono stato di salute fisica e mentale del detenuto”.

Capitolo 13-14: Impiego dei detenuti e salari, precauzioni igienico sanitarie nei luoghi ove si svolge l'attività lavorativa

Capitolo 15: Diritti e garanzie dei detenuti

Capitolo 16: Trattamento delle detenute

Capitolo 17: Diritto dei detenuti ai soggiorni extra murari (15 giorni all'anno/ sentenze di 5 anni e >/ 1/3 della pena scontata etc.)

Capitolo 18: Rilascio dei detenuti per occasioni Nazionali o Religiose/rilascio anticipato per detenuti che memorizzano 1/3 del Corano/ rilascio di detenuti anziani o malati

Capitolo 19: Detenuti condannati per reati *Hudud* e la procedura di esecuzione

Capitolo 20: Detenuti in pendenza di giudizio

Capitolo 21: Detenuti con disturbi mentali

Capitolo 22: Prevenzione e gestione delle evasioni

Capitolo 23: Detenuti politici e detenuti in custodia per motivi di sicurezza

L'obiettivo trattamentale, in linea con l'O.P. Italiano ed in particolare con l'art. 1, 2 co., DPR 230/2000, consiste nel “lavorare al cambiamento del comportamento ostile e delinquente volgendo verso legali percorsi sociali (Capitolo 4, art. 7-2, Legge Penitenziaria Sudanese), attraverso un percorso orientato a supportare il detenuto nel suo percorso di recupero morale, fisico e psicologico” (Capitolo 4, art. 7-3, Legge Penitenziaria Sudanese). Il trattamento prevede uno studio sulla situazione del detenuto (Cap. 4, art. 9.1), continuativo nel tempo (art. 9.4)¹⁴, e similmente al nostro OP, l'implementazione di attività educative sportive, ricreative e professionali (art. 9.3). Rientrando nelle suddette attività di cui ai capitoli 4-11, il cooking Lab., ha riportato un notevole successo. La durata del progetto è risultata essere di 2 mesi con scadenze settimanali. Le detenute, divise in gruppi, preparavano la pietanza in oggetto, la migliore delle quali, veniva destinata alla direzione. Ogni Laboratorio aveva una durata media di due ore.

* Sociologa, criminologa, dottoranda in *Sharia and Criminal Law*, con una tesi sulla filosofia comparata della pena, presso l'International University of Africa, Khartoum, Sudan.

¹⁴ Equiparabile al disposto di cui all'art. 13 O.P.